



# CONSORZIO AGRARIO DI SIENA

Società Cooperativa – Codice Fiscale - Partita IVA n. 00049520521  
Sede Centrale: Via Pianigiani, 9 - 53100 SIENA - Centralino 0577 2301 - Fax 0577 230235 - www.capsi.it  
e-mail: capsicapsi.it - PEC: consorzioagrariosiena@pec.capsi.it  
Numero Iscrizione Albo Società Cooperative A - 113816

## **Regolamento per lo svolgimento delle assemblee e per le modalità di elezione delle cariche sociali del Consorzio Agrario di Siena**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Agrario in data 28 marzo 2017  
e dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del Consorzio Agrario in data 27 aprile 2017**

**CONSORZIO AGRARIO DI SIENA SOCIETA' COOPERATIVA**  
Sede in Siena, Via Pianigiani 9 - Cod. Fisc. e P.I. 00049520521

**Regolamento delle Assemblee**

**Articolo 1 - Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle assemblee e le modalità di elezione delle cariche sociali del Consorzio Agrario di Siena Società Cooperativa.

La partecipazione del Socio all'Assemblea vincola lo stesso all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

**TITOLO I – LE ASSEMBLEE SEPARATE**

**Articolo 2 – Svolgimento assemblea**

Le Assemblee separate:

- devono precedere l'assemblea generale;
- sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da suo delegato;
- il Direttore del Consorzio Agrario è il segretario dell'assemblea separata. Il Presidente, d'accordo con il Direttore, può chiamare un Notaio a fungere da Segretario delle Assemblee Separate.

Il Presidente dell'Assemblea accerta la valida costituzione della stessa e dichiara aperti i lavori dando lettura degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nel porre in discussione gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente può seguire un ordine diverso da quello contenuto nella convocazione.

Il Presidente e, su suo invito, i Vice Presidenti, i Consiglieri, il Direttore Generale, i Dirigenti, o i Tecnici, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dirige la discussione, fissando eventualmente un limite di tempo per la discussione stessa.

Al Presidente dell'Assemblea è demandato il compito di mantenere l'ordine nell'Assemblea

al fine di garantirne un corretto svolgimento: a questi effetti egli può togliere la parola nei seguenti casi:

- a) qualora il Socio parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;
- b) previa ammonizione nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento con l'argomento posto in discussione;
- c) nel caso in cui il Socio pronunci frasi ingiuriose o sconvenienti;
- d) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

Qualora uno o più Soci impediscano ad altri di discutere, oppure con il loro comportamento provochino una situazione tale che non consenta il regolare funzionamento dell'Assemblea, il Presidente li richiama all'osservanza del regolamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione dei Soci precedentemente ammoniti.

Qualora durante l'Assemblea si verificano situazioni tali da ostacolare lo svolgimento della discussione, il Presidente dispone la sospensione dell'adunanza per un periodo non superiore a 30 minuti.

Esauriti tutti gli interventi il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione e prima di dare inizio alle votazioni riammette gli eventuali Soci esclusi a norma del comma precedente.

La votazione per tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno va fatta in modo palese, per alzata di mano, con prova e controprova, con eccezione della votazione per la elezione delle cariche sociali che dovrà avvenire come appresso indicato.

Il Presidente, con il consenso della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati in Assemblea, stabilisce la durata di apertura dei seggi per la votazione riguardante le cariche sociali.

### **Articolo 3 – Diritto di intervento e di voto**

Alle assemblee separate possono partecipare tutti i soci ed hanno diritto di voto solo i soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni prima della data fissata per la prima assemblea separata.

Ogni Socio potrà esercitare il diritto di voto esclusivamente nella sede nella quale è indicato il Comune in cui risulta iscritto. Per l'individuazione del Comune di iscrizione dei soci si fa riferimento alle risultanze del libro dei soci.

Possono inoltre partecipare, senza diritto di voto, le persone espressamente invitate dal Consiglio di Amministrazione.

I Soci devono esibire agli incaricati del Consorzio, all'ingresso dei locali designati per l'adunanza, un documento di identità per la verifica dei requisiti necessari per la partecipazione all'Assemblea e sottoscrivere apposito foglio presenze.

E' rimesso al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità personale del votante e della legittimità della delega.

### **Articolo 4 – Rappresentanza dei Soci persone fisiche**

Nelle assemblee separate ciascun socio può rappresentare, per delega scritta, altri soci fino ad un massimo di due.

Il delegante dovrà depositare personalmente la propria delega presso la Segreteria del Consorzio Agrario di Siena in Siena Via Pianigiani n. 9, negli orari di ufficio, almeno 3 giorni liberi prima della data fissata per la riunione della prima Assemblea Separata.

Qualora il delegante sia impossibilitato a recarsi presso la Segreteria del Consorzio, potrà:

- depositare personalmente la propria delega presso le Sedi del Consorzio nelle date e negli orari precisati nell'avviso di convocazione;
- far pervenire alla Segreteria del Consorzio Agrario di Siena almeno 3 giorni liberi prima della data fissata per la riunione della prima Assemblea Separata, la delega con la propria sottoscrizione autenticata dal Notaio.

In caso di mancato rispetto delle suddette formalità e termini, le deleghe non saranno ritenute valide.

#### **Articolo 5 – Rappresentanza dei soci diversi dalle persone fisiche**

Se socio del Consorzio Agrario è persona giuridica o ente, alle assemblee separate partecipa il suo legale rappresentante o un suo socio a cui sia stata conferita delega scritta dal legale rappresentante.

Al momento dell'accreditamento all'assemblea separata il rappresentante dell'ente o della persona giuridica socio dovrà dimostrare tale propria qualità mediante almeno uno dei seguenti documenti:

- certificazione rilasciata da un Pubblico Registro da cui risulti la qualità di rappresentante della persona giuridica o Ente;
- visura aggiornata del Registro delle Imprese da cui risulti la qualità di legale rappresentante.

Qualora in rappresentanza della persona giuridica o Ente volesse intervenire un suo socio cui sia stata conferita apposita delega, questi dovrà produrre, nei modi e termini di cui al precedente articolo 4, i seguenti documenti:

- certificazione rilasciata dal Registro delle Imprese da cui risulti la sua qualità di socio nella persona giuridica o ente rappresentato, ovvero dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente o della persona giuridica che attesti la qualità di socio del rappresentante che chiede l'accreditamento;
- delega scritta formata e presentata ai sensi del precedente articolo 4.

#### **Articolo 6 – Delibere Assemblee Separate**

Le assemblee separate deliberano sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale ed eleggono, a scrutinio segreto, con sistema proporzionale, un delegato per ogni venti soci intervenuti personalmente o per delega all'assemblea. Se il numero dei votanti non sia esatto multiplo di venti ed il resto superi dieci, viene eletto un delegato anche per questo resto.

## Articolo 7 – Nomina dei delegati

Prima dell'inizio delle votazioni il Presidente dell'Assemblea comunica ai soci il numero dei delegati da eleggere in base al numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto.

Esempio A: se i soci intervenuti aventi diritto al voto sono 109, dovranno essere eletti 5 delegati.

Esempio B: se i soci intervenuti aventi diritto al voto sono 111, dovranno essere eletti 6 delegati.

Ogni delegato eletto rappresenta comunque venti voti.

Possono essere eletti quali delegati i soci che siano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni prima della data fissata per la prima assemblea separata.

Il sistema di elezione dei delegati è quello proporzionale a scrutinio segreto, che presuppone la presentazione di una o più liste di candidati-delegati, liste che devono essere presentate prima che l'Assemblea Separata sia stata dichiarata aperta.

Ai fini della individuazione dei delegati eletti, si procederà come segue:

- il totale dei voti validamente assegnati alle liste verrà diviso per il numero dei delegati da eleggere, ottenendo così un quoziente che, applicato ai voti effettivamente attribuiti a ciascuna lista, darà come risultato il numero di delegati eletti in ciascuna lista;
- qualora in tal modo non fosse possibile attribuire tutti i delegati, gli ulteriori delegati da eleggere verranno attribuiti alla lista che avrà ottenuto proporzionalmente maggiori resti;
- in caso di parità di resti, il delegato verrà attribuito alla lista che ha avuto più voti;
- in caso di ulteriore parità, il delegato verrà attribuito alla lista, che, pur avendo ottenuto voti, non ha ottenuto alcun delegato;
- qualora non fosse possibile attribuire il delegato secondo i criteri sopra indicati, il delegato non verrà eletto.

I delegati risultano eletti nello stesso ordine in cui sono indicati nella lista.

Ai delegati eletti verrà data comunicazione scritta.

Ai sensi dell'art. 2540 c.c. deve essere assicurata in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dall'assemblea separata.

## **TITOLO II - ASSEMBLEA GENERALE**

### **Articolo 8 - Assemblea**

L'Assemblea generale ordinaria, la cui convocazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è costituita dai delegati eletti nelle assemblee separate.

L'avviso di convocazione, pubblicato ed affisso secondo le modalità, nei termini e nei luoghi previsti per le assemblee separate, deve contenere la data, l'ora e la località di riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea.

I delegati eletti devono intervenire personalmente all'assemblea ordinaria.

Non sono ammesse deleghe.

Le persone giuridiche o gli enti eventualmente eletti come delegati parteciperanno all'assemblea generale tramite il proprio legale rappresentante.

L'assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente del Consorzio oppure, in caso di assenza o impedimento, dal vice Presidente o dal Consigliere di Amministrazione più anziano d'età.

Il Direttore del Consorzio è di diritto il segretario dell'assemblea.

Il Presidente, d'accordo con il Direttore, può chiamare un Notaio a fungere da Segretario dell'Assemblea Generale, anche quando ciò non sia obbligatorio per legge o per statuto.

Il Presidente dell'assemblea provvede alla costituzione del seggio elettorale che è da lui presieduto ed è composto di quattro scrutatori scelti tra i soci intervenuti all'Assemblea e non candidati alle cariche sociali.

Gli scrutatori dovranno:

- a) controllare il regolare svolgimento delle operazioni di voto;
- b) procedere allo spoglio delle schede durante le operazioni di scrutinio;
- c) redigere e sottoscrivere il verbale con i risultati finali delle votazioni;
- d) vidimare le schede di votazione, prima di distribuirle ai soci ai soci.



All'assemblea generale possono assistere personalmente, senza diritto di voto né di parola, anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.

### **TITOLO III - ELEZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 9**

L'elezione del Consiglio d'Amministrazione avviene a scrutinio segreto e su presentazione di liste. Ogni lista potrà contenere fino a n. 15 candidati e verranno eletti i candidati della lista che ottiene il maggior numero di voti nel numero corrispondente a quello che verrà fissato dall'Assemblea, a partire dal n. 1 della lista.

Le liste dei candidati alle cariche sociali, corredate con le dichiarazioni di accettazione all'inclusione nella lista da parte di ciascun candidato, dovranno essere presentate al Presidente del Consorzio Agrario di Siena almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione della prima assemblea separata, a pena di esclusione dalle elezioni.

Le liste saranno numerate progressivamente in ordine di presentazione.

Possono essere eletti amministratori esclusivamente coloro che siano soci o mandatari di persone giuridiche soci.

Le liste dovranno essere sottoscritte da almeno 10 soci con l'indicazione del nominativo, data e luogo di nascita dei presentatori, con allegata fotocopia del documento d'identità dei presentatori stessi.

### **MODALITA' DI ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE**

#### **Articolo 10**

L'elezione del Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, avviene a scrutinio segreto su presentazione di liste.

Ogni lista, contenente tre candidati a sindaci effettivi e due candidati a sindaco supplente, deve essere presentata con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per le liste dei candidati ad amministratori.



Risultano eletti a sindaci effettivi e sindaci supplenti i candidati compresi nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, ai sensi degli articoli 23 e 29 dello statuto sociale.

Nelle liste dovrà essere indicato quale tra i candidati sindaci effettivi assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale, in caso di elezione.

Le liste dovranno essere sottoscritte da almeno 10 soci con l'indicazione del nominativo, data e luogo di nascita dei presentatori, con allegata fotocopia del documento d'identità dei presentatori stessi.